

iFEL

Fondazione ANCI

TARES: il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili

Nota di lettura

iFEL Fondazione ANCI



Ricerche



**TARES: il nuovo tributo comunale sulla
gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili**

NOTA DI LETTURA

La nota è stata curato dalla Direzione Scientifica dell'IFEL

Curatore dell'opera: Silvia Scozzese - Direttore scientifico IFEL

L'opera è stata realizzata da Ennio Dina e Andrea Ferri con la collaborazione di Francesca Proia

A cura di

Direzione Scientifica IFEL

Tel. 06/68816210/214/218 - direzionescientifica@fondazioneifel.it
info@fondazioneifel.it - www.fondazioneifel.it

LA NOTA È STATA CHIUSA IN DATA 12 OTTOBRE 2012

Sommario

1	PREMESSA. IL QUADRO GENERALE E LE CRITICITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE.....	5
2	FINALITÀ E NATURA	9
3	SOGGETTO ATTIVO.....	11
4	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO	12
5	LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	15
6	LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	16
7	LA TARES DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	20
8	LA POTESTÀ REGOLAMENTARE COMUNALE. RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	22
9	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	24
10	TARIFFA GIORNALIERA	25
11	TRIBUTO PROVINCIALE	26
12	MAGGIORAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI...	26
13	GESTIONE DEL TRIBUTO	27
13.1	La dichiarazione.....	28
13.2	L'accertamento e la riscossione.....	28
13.3	Versamenti.....	31
13.4	Sanzioni.....	33
14	TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA	34
15	APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI COMPARATI-TARES-TIA-TARSU .	37

1 PREMESSA. IL QUADRO GENERALE E LE CRITICITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

La presente nota di lettura si propone di analizzare gli aspetti più significativi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in vigore dal 2013, anche a confronto con le discipline previgenti. Le logiche di riassetto finanziario e fiscale cui il tributo risponde sono molteplici, dall'unificazione delle forme di prelievo vigenti in materia di rifiuti, all'ampliamento delle entrate comunali proprie, all'ulteriore aumento della pressione fiscale locale cui in particolare quest'ultima componente concorre, essendo collegata ad un'ulteriore riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni. In questa nota l'attenzione verrà puntata sugli aspetti disciplinari e applicativi del tributo e - in questo ambito - sugli elementi connessi al prelievo relativo ai rifiuti urbani.

I riferimenti normativi, citati anche con riferimento alle discipline degli attuali prelievi sui rifiuti, sono riportati in appendice.

Il nuovo tributo viene istituito, anzitutto, per sostituire i due regimi di prelievo previsti dalla normativa vigente per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le vicende attraversate negli ultimi anni dalla TARSU e da quelle che sono state chiamate TIA1 e TIA2, tra abrogazioni, superamenti e proroghe, assoggettamenti ad IVA e riconoscimento della natura tributaria del prelievo, richiedevano sicuramente un intervento che consentisse, da un lato, una netta cesura con le precedenti discipline, al fine di evitare il perpetuarsi delle loro problematiche applicative, ma anche assicurando, sia ai cittadini che ai soggetti gestori, la necessaria chiarezza nella continuità degli aspetti principali di regolazione del prelievo. Il nuovo tributo soddisfa solo in parte queste esigenze. Viene chiarito che il prelievo ha natura tributaria, anche se viene lasciata la possibilità per l'istituzione di un prelievo di natura corrispettiva che, come vedremo, è definito in maniera molto

generica e non è del tutto esente dal rischio di un riconoscimento di avere natura tributaria, sulla base delle considerazioni della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009. Viene ampliato il suo presupposto impositivo che risulta costituito non solo dalla copertura dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, ma anche di quelli dei servizi indivisibili dei comuni.

L'istituzione della TARES con il decreto legge n. 201 dl 2011 (il decreto Salva Italia) costituisce quindi un punto di approdo nel tormentato percorso che nell'arco di un quindicennio ha caratterizzato il prelievo sui rifiuti nel nostro Paese. Il nuovo tributo comporterà, a partire dal 1° gennaio 2013, la contemporanea soppressione dei sistemi di prelievo attuali, qualsiasi sia la natura cui possano ricondursi, patrimoniale o tributaria. In particolare, vengono abolite:

- la TARSU (Capo III del Decreto legislativo n. 507 del 1993)
- la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 49 del Decreto legislativo n. 22 del 1997), denominata comunemente Tariffa di igiene ambientale o TIA1
- la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238 del Decreto legislativo n. 152 del 2006), denominata anche Tariffa integrata ambientale o TIA2.

Il nuovo tributo è disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge n. 201 e prevede la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché il concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (quali la polizia locale, l'anagrafe, l'ufficio tecnico, l'illuminazione pubblica, l'istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade ecc.). Di fatto, convivono in TARES due componenti che hanno in comune la base immobiliare, ma rispondono a principi e motivazioni sostanzialmente differenti.

TARES presenta una certa continuità sia con la disciplina della TARSU, dalla quale mutua le modalità gestionali, sia con quella della TIA1, relativamente alle modalità di costruzione della tariffa, articolata in una quota fissa e in una quota variabile, e di cui riprende il riferimento al DPR n.158 del 1999, almeno fin quando non verrà emanato il nuovo regolamento sui criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, il cui termine è previsto per il 31 ottobre 2012. Nel complesso, per quel che riguarda gli aspetti disciplinari, vengono recuperate norme appartenenti sia alla disciplina della TARSU che a quella della TIA, forse nel tentativo di garantire una certa continuità gestionale ma con risultati non sempre felici.

Con l'introduzione della TARES si prevede l'abrogazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA), mentre rimangono applicabili sia il contributo statale sostitutivo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, sia il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Appare opportuno evidenziare in premessa anche le criticità principali del nuovo tributo, che rischiano di comprometterne l'avvio e necessitano di urgente correzione:

- 1) *la determinazione della superficie imponibile, che viene ancorata alla superficie catastale, con problemi insuperabili di applicazione, almeno nel breve periodo, che determinerebbero evidenti riflessi negativi sulla parità di trattamento tra contribuenti e appesantimenti gestionali;*
- 2) *la mancata definizione dell'autorità competente ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elemento*

fondamentale per la determinazione delle tariffe, che può costituire un rilevante fattore di contenzioso;

3) *le norme relative alla riscossione e all'accertamento sono molto vincolanti e non sufficientemente armonizzate con le esigenze di transizione derivanti dalla duplicità del sistema di prelievo oggi vigente. In particolare, non è prevista la possibilità di affidare la gestione dell'entrata al soggetto gestore del servizio di igiene urbana, con la conseguenza che i Comuni che si servono per l'insieme dei servizi in questione del soggetto gestore dei rifiuti lo dovrebbero ora immediatamente reinternalizzare, mentre i soggetti gestori si ritrovano con organizzazione e dipendenti inutilizzabili. Appare quanto mai necessario introdurre norme speciali in tale materia che - in modo permanente o transitorio - siano in grado di prevenire le gravi inefficienze che deriverebbero da un'applicazione pedissequa delle attuali prescrizioni*

4) *le modalità di riscossione sono indefinite e sembrerebbero comunque un pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente. Vengono indicate dalla legge le scadenze delle quattro rate con la prima prevista per gennaio (si deve intendere il 31, in assenza di specificazione), lasciando comunque al Comune la possibilità di variare il numero di rate e la loro scadenza. Questo impianto comporta qualche problema di regolamentazione locale, da collegare con l'adeguata informazione ai contribuenti circa le modalità di calcolo del dovuto in caso di scelta a favore dell'autoliquidazione, oltre all'esigenza contingente di spostare per tempo la scadenza della prima rata 2013, che appare ingestibile nella previsione di un termine prorogato per la deliberazione dei bilanci e, quindi, delle misure di applicazione dei tributi comunali.*

2 FINALITÀ E NATURA

La finalità della TARES è la *“copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148¹, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.”* (co. 1, art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011).

Va preliminarmente osservato che il riferimento all’attribuzione dei diritti di esclusiva in materia di affidamento del servizio rifiuti rimanda ad una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.199 del 2012. Sarebbe pertanto opportuno reintrodurre la dizione originale che parlava di *“servizio svolto in regime di privativa dai comuni”*. Non si ritiene, tuttavia, anche in assenza di un intervento normativo, l’imperfezione in questione possa inficiare la legittimità del tributo.

Entrando nel merito dell’impianto tributario, va osservato che nel caso specifico si parla di *“tributo”* e non di *“tassa”* o di *“imposta”*. Si osserva in proposito che l’elemento che caratterizza il nuovo tributo è la sua natura dicotomica. Infatti, al suo interno si riscontrano due componenti:

- la prima, caratteristica di una tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

¹ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 4- Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea: *“1. Gli Enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito “servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.”*

- la seconda, tipica di una imposta, è esplicitamente volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni.

Pertanto, appare chiara la natura tributaria del prelievo, ma è da segnalare che all’interno di un unico tributo convivono una tassa, cioè un’entrata tributaria destinata al finanziamento di un servizio con più spiccate caratteristiche di divisibilità, e un’imposta, vale a dire un prelievo generale volto al finanziamento di servizi generali e senz’altro indivisibili.

Tralasciando in questa sede considerazioni dottrinarie e richiami puntuali alla giurisprudenza che nel passato più recente ha fornito interpretazioni non sempre univoche delle diverse nozioni di tributo, ci limitiamo a richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione che ne ha elaborato un concetto dilatato, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo. Si legge, infatti, nella sentenza n. 25551 del 23/10/2007 (SS.UU.), che *“per poter affermare la giurisdizione tributaria quando si controverte di un’entrata pubblica, occorre predicarne la natura di “tributo”, nozione questa che è comprensiva di imposte e di tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori; le tasse sono invece legate al finanziamento, in particolare, di un’attività o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello stesso”*.

Peraltro, il presupposto impositivo del nuovo tributo sembrerebbe conferire allo stesso una natura più simile ad una imposta invece che ad una tassa, in quanto è basato non tanto sulla fruizione di un servizio, come nel caso della TARSU, ma sulla copertura dei costi di più servizi di cui una parte a fruizione definita indivisibile. La natura ibrida del prelievo è comunque confermata dalla differenziazione tariffaria tra la quota destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti,

commisurata alla potenziale produzione degli stessi, e la quota destinata a coprire il costo dei servizi comunali indivisibili, basata in maniera direttamente proporzionale alla superficie imponibile dei locali o delle aree possedute o occupate o detenute.

3 SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo del tributo è individuato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011: *“soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo”*.

Si esplicita in questo modo la soggettività attiva comunale, definendo la competenza del Comune su base territoriale e il concetto di debenza del tributo al Comune nel cui ambito territoriale l'immobile insiste interamente o prevalentemente. Tale regola non era presente nella disciplina della TARSU e della TIA1 e sembra riprendere integralmente la normativa vigente ai fini dell'ICI (articolo 3m decreto legislativo n. 504 del 1992). Giova precisare tuttavia, che sebbene con espressioni diverse, le discipline TARSU e TIA1 indicano con chiarezza la competenza comunale sul prelievo², mentre la TIA2, secondo l'originale previsione normativa dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è definita come un'entrata di spettanza delle Autorità d'Ambito, individuate in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) definito dalle Regioni per la gestione dei rifiuti.

Probabilmente, anziché riferirsi al concetto di territorialità sopra richiamato, il riferimento alla soggettività attiva avrebbe dovuto riguardare il Comune che eroga il servizio di gestione dei rifiuti e gli altri servizi indivisibili, anche se in generale si osserva che la casistica relativa

² Cfr. per la TARSU, l'articolo 62 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e, per la TIA1, l'articolo 49, comma 3, Decreto legislativo n. 22 del 1997.

a casi di immobili ubicati in due o più Comuni diversi non risulta molto diffusa.

La chiara individuazione del soggetto attivo della TARES nel Comune, sembra orientata a riaffidare agli Enti locali la competenza gestionale in materia. Va rilevato, a questo proposito, che il ripristino dell'affidamento del prelievo ai Comuni non appare in contrasto con l'affidamento della responsabilità della gestione del servizio a soggetti sovracomunali.

4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

La disciplina del nuovo tributo prevede una definizione della soggettività passiva più ampia di quella prevista per la TARSU e la TIA. L'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce infatti che *"il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*. Il presupposto del tributo è quindi dato, alternativamente, da possesso, occupazione e detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro uso, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani.

Viene così contemplata la figura del "possessore", diversamente dai precedenti regimi della TARSU e della TIA, che prevedevano la soggettività passiva in capo all'"occupante" o al "detentore" di un locale o di un'area.

Nel caso specifico, l'aggiunta del possessore risponde forse all'esigenza di coprire l'intero universo di possibili soggetti passivi in riferimento sia alle diverse condizioni di uso, sia alla parte di tributo destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili. È tuttavia chiaro che, nei casi di non utilizzo dell'immobile, la soggettività passiva sia comunque assegnata al "detentore", che non può che coincidere con il possessore, salvo casi molto particolari. D'altra parte è da escludere che, in presenza

di un'occupante a qualsiasi titolo, il possessore dell'immobile sia parte del rapporto tributario definito dalla TARES. Infatti, con il comma 5 viene chiarito che *"il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree..."*, mentre il comma 6 identifica nei casi di *"utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare"* le fattispecie in cui il possessore prevale nella soggettività passiva, anche in caso di immobili occupati.

L'assegnazione di una specifica responsabilità del tributo al possessore nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un'area appare quanto mai opportuna e anzi avrebbe potuto essere estesa a tutti gli utilizzi infrannuali. La problematica è stata recentemente sollevata da una sentenza del Tar Toscana, il quale ha ritenuto illegittima una norma regolamentare che introduceva la figura del responsabile d'imposta in capo al possessore, nel caso di concessione temporanea di un locale. Nel caso specifico, il Tar Toscana ha individuato nella norma regolamentare una violazione della riserva di legge ex art. 23 della Costituzione con un illegittimo mutamento del presupposto impositivo che è stato modificato dalla *"occupazione o detenzione"* alla *"proprietà"* del locale. Nel caso della TARES il *"possesso"* di un locale o area viene individuato tra i presupposti, e ciò fornisce la patente di legittimità ad una norma regolamentare come quella censurata dal Tar Toscana, almeno nei limiti previsti di utilizzi temporanei non superiori a sei mesi.

La seconda parte del comma 3 dell'articolo 14, prevede che il tributo vada applicato su locali o aree *"suscettibili di produrre rifiuti urbani"*. Tale previsione rischia di riaprire un contenzioso mai sopito. In particolare, si osserva che le discipline precedenti prevedevano, nel caso della TIA, la soggettività passiva di tutti gli occupanti di locali di aree *"a qualunque uso destinati"*, senza alcuna eccezione determinata dalla impossibilità di produrre rifiuti o dalla produzione di rifiuti non assimilati agli urbani,

mentre, nel caso della TARSU, erano previste specifiche esclusioni dall'imponibilità (articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 507/93)³.

La nuova norma, pur senza i riferimenti dettagliati della normativa TARSU, richiama lo stesso presupposto: "la suscettibilità a produrre rifiuti", per cui è da ritenere che possano essere considerati consolidati i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale, con sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000, ha precisato che, secondo la previsione legislativa, il presupposto della tassa in esame, è costituito "dal possesso o dalla detenzione dei locali di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani ed è quindi connesso al solo fatto oggettivo della occupazione o detenzione di siffatti beni[...] La prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari"⁴. Per quel che riguarda specifici casi di esclusione oggettiva e di responsabilità nel pagamento del tributo la normativa TARES, ricalca sostanzialmente quella della TARSU. In particolare, si prevede che:

³ D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Art. 62 Presupposto della tassa ed esclusioni. Comma 5: "5] Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

⁴ Conferme nel tempo di questo orientamento vengono dalle sentenze nn. 19459 e 19152 del 2003 e 15658 del 12 agosto 2004. Con tale ultima sentenza è stato deciso un caso particolare in cui veniva invocata la non applicabilità della TARSU per avvenuta cessazione dell'attività, sulla base, quindi, del convincimento che, in caso di cessazione dell'uso cui l'immobile era adibito originariamente, cessasse altresì l'obbligo di pagare la tassa. In effetti, nel caso di specie, benché il contribuente avesse adeguatamente fornito la prova della cessazione dell'attività di oleificio, l'obbligo del pagamento della TARSU sussisteva ugualmente, poiché, secondo i giudici di legittimità, il presupposto legale di esonero dal tributo sussiste solo quando l'immobile versi in "obiettive condizioni di non utilizzabilità", le quali devono essere non solo denunciate dal contribuente, a norma dell'art. 70, comma 1, D.Lgs. n.507 del 1993, ma debitamente documentate.

- sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (articolo 14, comma 4);
- vi è una responsabilità solidale tra tutti i componenti del nucleo familiare e tra tutti coloro che usano in comune locali o aree scoperte (articolo 14, comma 5);
- nel caso di centri commerciali integrati e di multiproprietà, il soggetto passivo del tributo resta il singolo titolare, per i locali o le aree ad uso esclusivo, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del tributo sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo che invece grava sull'amministratore (articolo 14, comma 7).

5 LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il comma 9 dell'articolo 14, relativo alla parte di tariffa destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha origine composita, essendo in parte mutuata dalla normativa TARSU e, per la parte preponderante, dalla normativa TIA. In particolare, dalla TARSU (articolo 65 del decreto legislativo n. 507 del 1993) deriva la previsione secondo cui *“la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con specifico regolamento”* da emanarsi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2012. Dalla TIA invece, come si vedrà in seguito, la TARES riprende la scomposizione in due quote della tariffa. Infatti, dopo aver affermato (comma 8) che *“il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”* mutuato dal

dettato normativo TARSU, la normativa TARES riprende la disciplina di determinazione della tariffa con la metodologia TIA (commi 9, 10 e 12).

Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede che la tariffa applicabile al tributo possa essere determinata in base al criterio presuntivo sopra citato, per categorie di utilizzo degli immobili dotate di qualche omogeneità interna, in base ad un nuovo regolamento statale da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In mancanza di tale provvedimento - di cui non si ha ancora alcuna notizia - la tariffa dovrà determinarsi applicando le disposizioni dettate dal DPR 158 del 1999, norma tecnica attuativa della TIA1.

In base all'articolo 14, comma 11, la tariffa è composta da:

- una quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- una quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Infine, la nuova disciplina stabilisce che la tariffa è determinata comprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

6 LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Sia la normativa TARSU, sia quella della TIA, non avevano previsto nel loro impianto di base alcuna norma specifica riguardo alla nozione di superficie imponibile e non fornivano alcun criterio circa le modalità di misurazione, limitandosi ad indicare le aree non imponibili in quanto direttamente o indirettamente non produttrici di rifiuti urbani o assimilati.

Questa carenza normativa, superata normalmente da norme regolamentari che individuano la superficie imponibile in quella

calpestable e dettano criteri applicativi, non ha avuto esiti giurisprudenziali negativi, se non per aspetti specifici.

Sull'argomento era intervenuta la Legge finanziaria 2005 (articolo 1, legge n. 311 del 2004) che, al comma 340, prevedeva che *“a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agazia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agazia, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agazia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”*.

Anche se la citata disposizione aveva un chiaro contenuto prescrittivo, poiché andava ad inserirsi nell'ambito di una normativa consolidata che prevedeva la denuncia della superficie da parte del contribuente e il controllo ed eventuale accertamento da parte del Comune, nei fatti ha ricevuto un'applicazione orientata a strumento di presunzione semplice da parte del Comune, nel caso di impossibilità di effettuare attività di controllo diretto a fini di accertamento.

Con il comma 9, la norma viene ripresa sostanzialmente negli stessi termini, eliminando la limitazione di applicazione alle sole unità immobiliari di proprietà privata, ma diventa ora l'unico riferimento per la determinazione della superficie ai fini impositivi. Viene meno infatti ogni riferimento che permetta di assumere come superficie imponibile del nuovo tributo quella calpestabile denunciata dal contribuente e già acquisita e verificata da Comuni e soggetti gestori ai fini TARSU e TIA.

Nel caso della TARES il riferimento agli immobili già denunciati appare inutile e irrilevante in quanto non è un elemento di riferimento per la base imponibile del nuovo tributo, infatti la norma, che nel comma 340 citato era di garanzia di una superficie minima imponibile per il Comune, oggi individua nella superficie catastale, computata all'80%, l'unica misura di superficie adottabile ai fini dell'imponibilità. L'incrocio tra tutti gli oggetti imponibili TARES e la loro superficie catastale vera o convenzionale, in considerazione della scarso allineamento dei dati catastali rispetto alla toponomastica e in particolare ai numeri civici esterni e interni, per tutti i Comuni e in particolare per quelli di medio/grande dimensione, può comportare conseguenze pesantissime in termini sia di carico di lavoro che di contenzioso. Appare improbabile che i Comuni siano in grado di applicare la norma alla totalità degli oggetti imponibili per parecchio tempo, con il rischio di dover gestire pagamenti provvisori in acconto per molti anni.

La norma presenta inoltre, oltre agli aspetti gestionali e di principio evidenziati, alcuni profili di disparità di trattamento tra contribuenti e di incoerenza con le altre norme applicative.

In particolare, il punto critico cruciale della norma, ora come allora, sta nella "modifica di ufficio" che i Comuni devono fare della superficie quando questa non è allineata alla dimensione registrata in catasto; in questo caso non scatta un avviso di accertamento per infedele

dichiarazione della superficie, ma una semplice "preventiva comunicazione al contribuente", innescando una sorta di "condono occulto" per le dichiarazioni infedeli. Di fatto, la disciplina attualmente prevista determina due regimi alternativi di calcolo e accertamento della superficie imponibile. Per quanto riguarda gli immobili a destinazione ordinaria, come sopra accennato, la superficie soggetta al tributo è determinata in modo convenzionale (l'80% della superficie catastale). Per i soggetti passivi interessati non è applicabile la nozione di infedele dichiarazione. Per tutti gli altri immobili (quelli iscritti in catasto nei gruppi D ed E, quelli non obbligati all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione), invece, la superficie deve essere dichiarata (si deve ritenere sulla base di criteri definiti nel regolamento, statale o comunale) e, nel caso in cui il Comune ritenga che la stessa non sia veritiera, scatta l'accertamento per infedele dichiarazione, con una evidente disparità di trattamento tra due categorie di contribuenti.

Inoltre, poiché le modalità di calcolo della superficie catastale sono convenzionali e comprensive della muratura interna e di parte di quella perimetrale, la superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria risulta variabile anche per effetto delle epoche e delle tipologie di edificazione e mediamente più bassa di quella calpestabile creando una ulteriore disparità di trattamento tra contribuenti.

Una modifica radicale di questa norma appare quindi necessaria. È anzitutto opportuno che la normativa chiarisca che le superfici acquisite dai Comuni tramite denuncia o accertamento ai fini TARSU o TIA costituiscono la superficie imponibile ai fini TARES e che la superficie imponibile è quella calpestabile idonea a produrre rifiuti urbani e assimilabili, mentre la superficie catastale dovrebbe essere utilizzata in fase di accertamento, come presunzione semplice, nel caso in cui il

Comune non sia in grado di effettuare la misurazione diretta dei locali o aree imponibili.

7 LA TARES DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Per le istituzioni scolastiche statali, la TARES conferma il criterio forfettario vigente nella TARSU e nella TIA. Infatti, il comma 14 richiama l'articolo 33-bis del decreto legge n. 248 del 2007, in virtù del quale le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è direttamente il Ministero della Pubblica Istruzione (oggi MIUR) a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di accordo raggiunto in Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo e del 6 settembre 2001 (pari ad € 38,734 milioni). L'importo versato è un importo forfettario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che di fatto sostituisce tributo. Il contributo sostitutivo statale è determinato cioè non in base alla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici, ma in base al numero degli alunni. Pur non essendo esplicitamente definito il perimetro di riferimento del contributo statale, il richiamo al decreto legge n. 248 del 2007 permette di confermare che il contributo sostitutivo - e quindi l'inapplicabilità della TARES - si deve riferire esclusivamente alle scuole statali non quindi altri istituti scolastici appartenenti ad enti pubblici o a soggetti privati.

La norma specifica altresì che *“i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti erogato alle istituzioni scolastiche statali deve essere detratto dal totale dei costi da coprire con il tributo”*. In tale modo, la quota dei relativi oneri che non trova copertura nell'importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale. Si ricorda che, invece, nella TARSU e nella TIA1 si era ritenuto che l'ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi tariffari

dovesse rimanere a carico dei contribuenti (cfr. Corte Conti Veneto, parere n. 60 del 17 luglio 2008).

Si osserva infine che nella nuova disciplina non vi è alcun riferimento al fatto se sia applicabile o no la maggiorazione di cui al comma 13 (maggiorazione da 0,30 a 0,40 al metro quadro) ed eventualmente in riferimento a quale base imponibile. Trattandosi di una distinta quota d'imposta e orientata al finanziamento di "servizi indivisibili" diversi dalla gestione dei rifiuti, l'eventuale volontà di escluderne le scuole statali non può essere dedotta o sottintesa.

8 LA POTESTÀ REGOLAMENTARE COMUNALE. RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il legislatore conferma la potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (comma 45, ultimo periodo, dell'articolo 14). Come ormai frequente nella regolazione di diversi tributi comunali, nell'ambito della stessa normativa vengono previsti rimandi a norme regolamentari locali su ambiti già chiaramente di competenza comunale. In particolare, viene affidata ai regolamenti comunali:

- la possibilità di prevedere con regolamento riduzioni tariffarie - che in assenza di specificazioni possono riguardare entrambe le quote, fissa e variabile, del tributo - in modo analogo alla disciplina della TARSU: abitazioni con unico occupante o a disposizione di residenti all'estero; usi stagionali, abitazioni rurali (comma 15). Le agevolazioni facoltative non indicate espressamente dalla legge, possono essere deliberate (si deve ritenere mediante regolamento, anche se la legge cita soltanto la competenza del Consiglio comunale) a condizione che la loro copertura finanziaria avvenga nell'ambito della fiscalità generale del Comune e non attraverso aumenti delle tariffe applicate con la TARES (comma 19);
- la disciplina delle riduzioni tariffarie connesse alla fruizione del servizio di gestione dei rifiuti (commi 16, 17 e 18) . Anche in questo caso vengono ripresi i contenuti della disciplina TARSU, nel caso di locali o aree ubicati in zone non servite, di effettuazione della raccolta differenziata, di rifiuti avviati al recupero. I tre commi citati non fanno riferimento al regolamento come mezzo normativo per prevedere le riduzioni, anche se ciò appare pleonastico. Anche in questo caso manca la indicazione se la riduzione deve essere effettuata sulla quota fissa, su quella variabile o su entrambe. Le riduzioni in questione sono obbligatorie e riguardano:

- il caso di zone nelle quali non è effettuata la raccolta dei rifiuti (la misura massima del tributo è il 40%, comma 16);
- il caso di effettuazione della raccolta differenziata (nessuna indicazione quantitativa, comma 17);
- il caso di rifiuti avviati al recupero, riduzione *“proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”*;
- la riduzione della tariffa sino al massimo del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio o in grave violazione delle norme in materia (comma 20, la misura massima del tributo è il 20%), sempre in analogia con la disciplina TARSU.

Il comma 22 individua gli aspetti della disciplina del tributo che sono di competenza del regolamento, includendovi la disciplina delle riduzioni e agevolazioni in generale. Le materie demandate alla regolamentazione comunale sono le seguenti:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

questa previsione va intesa in rapporto al regolamento statale per i criteri di determinazione della tariffa (previsto al comma 12) e, in attesa della sua emanazione, al D.P.R. 158 del 1999, che individua a sua volta le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai fini della TIA1. L'unica ipotesi logicamente compatibile di contrasto tra regolamentazione statale e autonoma determinazione comunale può consistere nella disponibilità, in sede locale, di dati sulla potenziale produzione di rifiuti delle diverse categorie di utenza, sulla cui base il Comune determini la classificazione scostandosi da quella del regolamento statale;

- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

le previsioni ai punti b) e c) sono connesse con le previsioni di specifiche riduzioni e/o esenzioni previste per legge o demandate al regolamento più sopra riportate;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Questa norma, mutuata dalla normativa TARSU appare opportuna in quanto consente di limitare in maniera significativa l'insorgere di contenzioso;

- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

L'affidamento al regolamento della fissazione di queste due scadenze appare opportuna in quanto consente ai Comuni di organizzare al meglio le scadenze per fornire ai contribuenti un servizio migliore.

In particolare l'eliminazione della scadenza del "20 gennaio successivo" per la presentazione della dichiarazione, obbligatoria per legge, consente di eliminare le conseguenze negative nei rapporti tra comuni e cittadini causate dalla fissazione di un termine fisso, a volte di molto posteriore all'evento che ha determinato l'obbligo dichiarativo.

9 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Il comma 23 attribuisce ,la competenza per l'approvazione delle tariffe al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione..

Le tariffe debbono essere determinate *"in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio*

stesso e approvato dall'autorità competente". Si deve ritenere, anche se la formulazione letterale del testo non aiuta la comprensione, che il piano finanziario del soggetto gestore serve a determinare il costo del servizio la cui copertura integrale è prevista dal comma 11 sopra richiamato.

Va osservato che il concetto di "autorità competente" tenuta ad approvare il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio, non è riferibile ad una norma specifica. La genericità del richiamo è suscettibile di divenire fonte di contenzioso in quanto tutte le deliberazioni di tariffa (addirittura quella "iniziale") potrebbero essere impugnate in mancanza di approvazione del piano finanziario da parte di un'"autorità competente" chiaramente individuata, con conseguente rischio di annullamento della deliberazione e delle tariffe approvate. Appare pertanto auspicabile che la competenza venga esplicitamente riportata in capo al Consiglio comunale, almeno finché non siano chiaramente individuati altri organismi preposti.

10 TARIFFA GIORNALIERA

I commi da 24 a 27, relativi alla tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, applicabile ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, ricalcano sostanzialmente, con alcune semplificazioni, la normativa TARSU, con la possibilità di aumentare sino al 100% (invece che sino al 50%) la tariffa giornaliera calcolata su base annuale. La norma relativa alla riscossione non tiene conto che molti Comuni hanno istituito il Canone in sostituzione della TOSAP e, anche se il Canone non ha natura tributaria, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di riscossione congiunta delle due entrate. Al riguardo occorre tenere conto che la riscossione autonoma della TARES giornaliera sarebbe di importi talmente ridotti da

risultare antieconomica. I Comuni possono naturalmente ovviare con una apposita norma regolamentare.

Inoltre la revisione della normativa TARSU in materia poteva essere l'occasione per prevedere l'applicazione della Tassa giornaliera, anche con moltiplicatori più elevati, per strutture utilizzate solo occasionalmente come impianti sportivi, strutture fieristiche ecc.

Problematica sarà invece l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 13, di cui si parlerà in seguito, in considerazione degli importi a livello di meno di un millesimo di euro per mq/giorno.

11 TRIBUTO PROVINCIALE

Il comma 28 prevede il mantenimento del tributo, per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente anche in riferimento alla TARES. Il tributo provinciale, istituito dal decreto legislativo n. 504 del 1992 (articolo 19, espressamente richiamato) è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. In proposito, va osservato che il legislatore, come già avvenuto in relazione alla TIA, definisce il tributo provinciale "commisurato alla superficie", mentre l'applicazione effettiva è in percentuale dell'importo stabilito dal Comune, che può introdurre nella determinazione della tariffa elementi diversi dalla superficie (condizioni d'uso, fruizione del servizio, agevolazioni sociali).

12 MAGGIORAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione obbligatoria per la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni, la cui misura di base della maggiorazione è pari a 0,30 euro per metro quadrato imponibile (comma 13). I Comuni possono portarla sino a 0,40

euro, anche differenziandola per tipologia di immobile e per zona dove è ubicato.

Come già previsto per l'IMU, il gettito derivante dalla tariffa base (0,30 €/mq.), determina una corrispondente riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni..

Alcuni aspetti particolari sull'applicazione della maggiorazione derivano dagli effetti determinati dalle agevolazioni e riduzioni. Infatti il comma 21 prevede che le agevolazioni previste dai commi da 15 a 20 si applichino anche alla maggiorazione. Se ciò appare logico nel caso di tariffe ridotte, appare incongruo, oltre che di difficile gestione, nel caso di riduzioni o agevolazioni che possono variare di anno in anno (avvio al recupero, raccolta differenziata, sospensioni temporanee del servizio) in quanto legate alle condizioni di fruizione del servizio di igiene urbana.

Nel caso di applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, che viene applicata e riscossa dall'ente gestore, i Comuni applicano esclusivamente la parte del tributo relativa alla maggiorazione. Questa situazione può comportare problemi di riscossione in considerazione della esiguità degli importi dovuti.

13 GESTIONE DEL TRIBUTO

La normativa della TARES, come quella dell'IMU, per quel che riguarda l'attività di accertamento, i termini di notifica per la riscossione coattiva, i termini e le modalità per le richieste di rimborso e l'eventuale compensazione dei debiti tributari, la misura e le modalità di calcolo degli interessi, l'arrotondamento nei pagamenti, i limiti ai versamenti e ai rimborsi, i termini per le delibere delle tariffe, richiama le norme previste per la generalità delle entrate tributarie degli Enti locali dai commi da 161 a 170 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Nei punti seguenti vengono passate in rassegna le disposizioni di carattere gestionale.

13.1 *La dichiarazione*

I riferimenti alla dichiarazione (comma 33) sono molto più scarni rispetto a quanto previsto per la TARSU (la norma TIA non prevede nulla al riguardo) e lasciano, da un lato, ampia facoltà regolamentare al Comune per quel che riguarda i termini, come già anticipato nel paragrafo destinato alla potestà regolamentare. Viene prevista inoltre ad opera del successivo comma 34, la presentazione su un apposito modello messo a disposizione dal Comune, che ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Il Comune può naturalmente prevedere, nell'ambito della propria potestà regolamentare, modalità di acquisizione telematica delle dichiarazioni o l'esenzione dalla presentazione delle stesse quando è già in possesso, per esempio attraverso l'anagrafe o altre banche dati tributarie, delle informazioni necessarie.

Con un provvedimento in corso di esame parlamentare (il decreto legge "Semplificazioni", articolo 29) il comma 33 è stato integrato con la previsione che il Comune regolamenti l'acquisizione delle dichiarazioni TARES collegate ad un cambio di domicilio o di residenza contestualmente alla variazione anagrafica. Si tratta di una pratica già attivata in molte realtà locali che ora diventerebbe obbligatoria.

13.2 *L'accertamento e la riscossione*

La disciplina TARES non prevede norme specifiche per quel che riguarda la gestione delle attività di accertamento e la riscossione del tributo, con un rinvio logico alle norme di carattere generale previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni) e dalla legge n. 296 del 2006 (commi 158-170). Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento e riscossione non può, in linea di principio,

essere affidata al gestore del servizio di igiene urbana come era previsto per la TIA.

Ciò rischia di ingenerare difficoltà nei Comuni che avevano affidato la gestione della TIA al gestore del servizio e al gestore stesso. Il Comune infatti, tranne il caso in cui il gestore sia una azienda *in house* (e nei limiti in cui le aziende *in house* possano proseguire l'attività con la nuova normativa) e con tutte le verifiche necessarie in considerazione della complessa normativa del settore, si troverà a dover gestire direttamente il nuovo tributo, reperendo le risorse necessarie, o a esternalizzarne la gestione nei modi ordinariamente previsti dall'articolo 52. Il soggetto gestore avrà organizzato uffici per la gestione della TIA e si troverà privato dell'attività con tutte le conseguenze immaginabili.

Relativamente al soggetto responsabile dell'attività di accertamento, il comma 36 dell'articolo 14 prevede la designazione da parte del Comune di un funzionario responsabile del tributo, al quale sono *"attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."* Quest'ultima previsione è innovativa rispetto alla figura del funzionario responsabile della TARSU e si presenta derogatoria della regola generale dettata dalla legge n. 88 del 2005, che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o titolare di posizione organizzativa dei tributi.

In base a quanto sancito dai commi 37 e 38, nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari ai contribuenti;
- richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;

- disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Nel caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (articolo 2729 cod. civ.). In proposito, giova ricordare che nella disciplina TARSU tale facoltà di accesso era subordinata alla preventiva richiesta di informazioni, non andata a buon fine, ed era limitata alla sola verifica delle superfici e della destinazione dei locali (limiti non più previsti oggi). Inoltre, mentre nella TARSU l'accesso poteva eseguirsi a cura della polizia municipale o di dipendenti dell'ufficio comunale o di personale incaricato della rilevazione muniti dell'autorizzazione del Sindaco, nel nuovo tributo non si specificano più limiti ai soggetti abilitati, argomento che appare comunque opportuno regolamentare espressamente.

Permane comunque la possibilità di utilizzare tutti gli altri strumenti di controllo messi a disposizione dalle vigenti normative, quali, ad esempio, il ricorso alle banche dati comunicate oggetto di interscambio con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio.

Gli avvisi di accertamento in caso di omessa o infedele denuncia, o di omesso, parziale o tardivo versamento, sono identici a quelli previsti per tutti i tributi comunali, disciplinati dai commi 161-162 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (la cui vigenza nel nuovo tributo è espressamente richiamata dal comma 45). Nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, non si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, ma si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti civilistici.

Per quel che riguarda le modalità di riscossione, la norma è alquanto generica in quanto non prevede se il pagamento debba avvenire a seguito di un provvedimento, anche se informale, di liquidazione, come è

avvenuto negli ultimi tempi con la TARSU e la TIA, o in autoliquidazione, come avviene per IMU, TOSAP e ICP. In assenza di previsioni specifiche e con la fissazione delle date di scadenza delle quattro rate in cui è stato frazionato il pagamento la norma sembrerebbe privilegiare, in assenza di diverse determinazioni del regolamento comunale, l'autoliquidazione. Questo aspetto è molto delicato in quanto sia con la TARSU che con la TIA, per le quali era prevista la possibilità di riscossione mediante ruolo non coattivo, i contribuenti si erano abituati ad aspettare, per procedere al pagamento, di ricevere una comunicazione bonaria con l'indicazione della cifra da versare e di tutte le informazioni relative. Solo in mancanza di pagamento entro la scadenza della prima o della seconda rata il riscossore procedeva alla notifica della cartella o comunque di un provvedimento di messa in mora senza l'irrogazione di sanzioni e di interessi. In caso di passaggio all'autoliquidazione, il contribuente dovrebbe rispettare le date di scadenza del pagamento indipendentemente dall'aver ricevuto o meno un avviso di pagamento con l'importo da versare. Ciò determinerebbe, visti i precedenti, notevoli problemi di informazione sia per il contribuente che per il Comune. Si ritiene quindi necessario che il Comune determini chiaramente nel proprio regolamento le modalità e le tempistiche di pagamento del tributo.

13.3 Versamenti

Relativamente al versamento del nuovo tributo, il comma 35 ricalca parzialmente quanto previsto per l'IMU; anche la TARES infatti, deve essere versata direttamente al Comune. Il Comune non può modificare questa modalità di versamento in base alla propria potestà regolamentare in quanto il comma 35 esclude la possibilità di utilizzo di tale potestà "in deroga all'articolo 52". Dalla lettera della norma non appare chiaro se

un'eventuale azienda *in house* possa essere considerata come se fosse il Comune ai fini del materiale incasso del tributo.

Si possono intuire in parte le motivazioni di questa previsione, che vuole evitare il maneggio di denaro da parte di soggetti diversi dal Comune, ma che andrebbe coordinata in modo organico nell'ambito della revisione dell'intera materia della riscossione delle entrate comunali, così da armonizzare le facoltà e i limiti dell'autorganizzazione locale. Nell'attuale quadro, considerata la possibilità di affidare all'esterno i prelievi sulla pubblicità e l'occupazione di spazi pubblici (TOSAP/COSAP ICP/CIMP), la limitazione indicata appare di difficile applicazione alla TARES giornaliera, quando la gestione della TOSAP è esternalizzata.

Le prescrizioni relative alle scadenze, alla periodicità e al mezzo di versamento sono modificabili attraverso il regolamento comunale. La norma infatti le scadenze "in caso di mancata diversa deliberazione regolamentare" in 4 rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, fatta salva la possibilità di versare il tributo in unica soluzione nel mese di giugno. È opportuno, a questo proposito, che il Comune valuti attentamente l'eventualità di modifica (numero delle rate, scadenze) per poter essere sempre grado di gestire l'informazione ai contribuenti ed evitare pagamenti in acconto con successivi conguagli.

Per quanto concerne le modalità di versamento, la legge indica espressamente il bollettino di conto corrente postale o il modello unificato F24. Anche in questo caso, tali indicazioni sono recate dal comma 35 "in mancanza di diversa deliberazione comunale". Pertanto il Comune, con norma regolamentare, potrà individuare mezzi aggiuntivi, o anche alternativi purché non risultino più onerosi o complicati per il contribuente.

13.4 Sanzioni

La struttura normativa delle sanzioni previste dai commi da 39 a 44 per le violazioni alle norme della TARES ricalca sostanzialmente quella della TARSU. Si ricorda che per la TIA non erano previste sanzioni, sulla scorta dell'asserita natura patrimoniale del prelievo, per cui le sanzioni applicabili dovevano essere ricondotte alle ipotesi di violazione di norme del regolamento comunale. Solo con il riconoscimento della natura tributaria della TIA si è resa possibile l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 relativamente all'omesso, tardivo, insufficiente versamento.

Il quadro sanzionatorio della TARES è esplicitamente ancorato a quello generale per le sanzioni amministrative tributarie (decreto legislativo n. 471, in particolare l'articolo 13, e decreto legislativo n. 472 ambedue del 1997).

Nello specifico, le sanzioni previste, sono le seguenti:

- sanzione per omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: la norma rimanda all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471, in base al quale:

- se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'articolo 23, comma 31, del decreto legge n. 98 del 2011);
- se il versamento è tardivamente eseguito oltre 14 giorni dalla scadenza e in caso di omissione o insufficienza del versamento, si applica la sanzione del 30% del tributo tardivamente versato o non versato.

- sanzione per omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- sanzione per infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50;

- sanzione per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso: da € 100 a € 500.

Non essendo normata la richiesta di produzione di documenti, non è prevista la relativa sanzione, che invece era prevista dalla normativa TARSU.

La legge prevede opportunamente la possibilità, peraltro assicurata dalla potestà regolamentare comunale, di prevedere attenuazioni delle sanzioni, come, ad esempio, un ampliamento dei termini del ravvedimento operoso o della sanzione ridotta dovuta per tardivo versamento.

Gli interessi dovuti in caso di mancato pagamento sono determinati in modo analogo a tutti gli altri tributi comunali, applicando il tasso di interesse stabilito dall'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 296 del 2006, nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato o ridotto fino a 3 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno di esigibilità del tributo.

14 TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA

Nell'ambito della normativa TARES viene mantenuta la possibilità di istituire una nuova Tariffa, riservata ai Comuni *"che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico"*, avente natura di corrispettivo (commi 29-32), che ha, probabilmente, lo stesso presupposto, gli stessi soggetti passivi e presumibilmente la stessa disciplina, del nuovo tributo, fatta salva la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti che deve essere

necessariamente attivata. La disciplina della Tariffa è demandata ad un apposito regolamento comunale.

La normativa, forse eccessivamente scarna, prevede che il costo del servizio dovrà essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento governativo di cui al comma 12 e, in assenza dello stesso, dal D.P.R. 158 del 1999, ma non dice nulla sulle modalità di determinazione delle tariffe.

La mancanza di alcuni riferimenti essenziali nella legge, come la definizione del servizio di cui la tariffa è il corrispettivo, l'individuazione dei fruitori, la fissazione delle penalità dovute in caso di inadempimenti, modalità di definizione della tariffa, rischia di rendere attaccabile la regolamentazione comunale e problematica la gestione della tariffa.

La tariffa ha esplicita natura patrimoniale e corrispettiva ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore, che viene così direttamente responsabilizzato.

15 APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI COMPARATI-TARES-TIA-TARSU

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 1 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997	Art. 238 co. 1 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006	Art. 58 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 58 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento e applicare in base a

tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

SOGGETTO ATTIVO

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 2 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997	Art. 238 co. 1 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006	Art. 62 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 (soppresso)

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49 - Istituzione della tariffa.

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 62 - Presupposto della tassa ed esclusioni

[1] La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,

esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

[2] Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

[3] Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

[4] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

[5] Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani

interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 3, 5 e 7 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 3 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997	Art. 238 co. 1 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006	Art. 62 e 63 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore

dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 62 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per

destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 63 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. (Abrogato).

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 8, 9, 10, 11 e 12 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 4 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997	Art. 238 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006	Art. 65 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modo di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta

del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del

regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 65 - Commisurazione e tariffe

[1] La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

[2] Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 9 e 10 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la

planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile

1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di

acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

LA TARES DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Disciplina	TARES	D.L. 248 del 31/12/2007 conv. nella L. 31 del 28/02/2008
Normativa	Art. 14 co. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Articolo 33 bis

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 del 31/12/2007, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31

Articolo 33bis - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE COMUNALE

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 10 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997		Art. 67 e 68 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 67 - Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 e alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all' articolo 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all' esercizio cui si riferisce l' iscrizione predetta.

Articolo 68 - Regolamenti.

1. Per l' applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

- a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all' art. 65;
- c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all' art. 66, commi 3 e 4;
- d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L' articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- a) locali e aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, e analoghi complessi attrezzati;
- c) locali e aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali e aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali e aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e

della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 23 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 7 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997		Art. 69 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 69 - Deliberazioni di tariffa.

In vigore dal 24 dicembre 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1994

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali e aree compresi nelle singole categorie o

sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si

intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa è

determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

TARIFFA GIORNALIERA

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 24, 25, 26 e 27 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			Art. 77 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 77 - Tassa giornaliera di smaltimento, In vigore dal 1 gennaio 1996 - con effetto dal 1° gennaio 1994

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

TRIBUTO PROVINCIALE

Disciplina	TARES	TIA1	D. Lgs 504/1992
Normativa	Art. 14 co. 28 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 17 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997	Art. 19

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Articolo 19

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Istituzione e disciplina del tributo

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 e il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.

7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

DICHIARAZIONE

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 33 e 34 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			Art. 70 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegue a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507

Articolo 70 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società e altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 34 e 35 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 49 co. 13 e 15 D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997		Art. 72 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 72 - Riscossione.

1. L'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico

tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Articolo 49

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 36, 37 e 38 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			Art. 73 e 74 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 73 - Poteri dei comuni.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice

civile e al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

Articolo 74 - Funzionario responsabile.

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

SANZIONI

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			Art. 76 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 76 - Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento

al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la

mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 29, 30 e 31 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Disciplina	TARES	TIA1	TIA2	TARSU
Normativa	Art. 14 co. 13, 21 e 32 D.L. n. 201 del 06/12/2011, conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011			

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 14

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.